

omissis

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attorea è risultata fondata e va accolta.

Invero, preliminarmente va rilevato che il sostegno, nella specie quello scolastico, fornito alla persona in situazione di minorità fisica e/o psicofisica costituisce la concreta attuazione dei principi solidaristici che informano il nostro Ordinamento.

Si tratta di un sostegno fornito alla persona che ne necessita su puntuale disposizione della legge 104 del 1992 ed a carico dello stato.

La persona in situazione di disagio è titolare di un diritto soggettivo avente per oggetto l'apprestamento di tutto quanto necessario per superare (nei limiti del possibile) i limiti imposti dall'handicap.

Ciò premesso, nella scuola la presenza di persone disabili impone l'apprestamento di piani di formazione e di sostegno dedicati e ciò tanto nella scuola pubblica che nella scuola privata.

Trattandosi, però, di prestazioni ulteriori rispetto all'insegnamento in senso proprio e specificamente finalizzato alla tutela della persona, esse non possono gravare sul bilancio della scuola privata quale impresa.

Ove così non fosse la scuola privata si troverebbe ad affrontare costi assolutamente impreveduti ed imprevedibili che rischierebbero di vanificare, e il concetto di parità tra il pubblico ed il privato e soprattutto, la libertà di scelta delle famiglie.

Infatti se i costi del sostegno di disabile dovessero essere sopportati dalla scuola privata essi dovrebbero essere "spalmati" sulle rette pagate da tutte le famiglie.

In tal modo la scuola privata finirebbe per essere meno competitiva ed inevitabilmente uscirebbe dal mercato.

Infine è da ribadire che il sostegno non è insegnamento in sé, quanto piuttosto è il supporto per rendere l'insegnamento fruibile e tanto costituisce un ulteriore argomento per ritenere che esso debba essere a carico dello Stato sia nelle scuole pubbliche che in quelle private.

Neppure va trascurata, ai fini della decisione, la mancata costituzione del Ministero. Se è vero che nel nostro ordinamento la contumacia non assume significati particolari, diversa è l'ipotesi in cui sia convenuta un'Amministrazione obbligatoriamente assistita dall'Avvocatura dello Stato. In tal caso la mancata partecipazione al giudizio non può certamente qualificarsi in termini di disinteresse, né può essere la manifestazione dell'impossibilità di ricorrere al patrocinio di un professionista. Al contrario nella vicenda in esame, la contumacia dell'Amministrazione appare come la volontà di rimettere ad altra Autorità la soluzione di una questione problematica.

In concreto va, infine, rilevato che la parte attrice ha pienamente provato di aver fornito le prestazioni di cui reclama il rimborso.

Il credito può, per tanto, essere riconosciuto nell'esatta misura richiesta con gli interessi legali a capitalizzazione annuale dalla domanda al soddisfo.

Le spese processuali segnano la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

PQM

Il Giudice del tribunale ordinario di Roma, sezione seconda civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così prevede:

1 in accoglimento della domanda condanna il Ministero convenuto a pagare alla parte attrice la somma di euro 28.732,22 oltre interessi legali come specificato in motivazione;

omissis